



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.114/2020 S.N.

Roma, 18 febbraio 2020

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza recante modifiche al “Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 20 settembre 2017 recante le modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”. **Osservazioni.**

In merito alla nota 555/RS/01/1/0161 dell’11 febbraio u.s., con la quale codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso alle organizzazioni sindacali più rappresentative, ai sensi dell’art. 27, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema del decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza di cui all’oggetto, la Federazione COISP presenta le seguenti osservazioni:

- 1) In merito al comma 5 *bis* dell’articolo 6, secondo il quale non solo il Presidente di Commissione, ma anche i membri, compresi i supplenti, possono essere scelti tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, purché in possesso, durante il servizio attivo, della qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice, si ritiene che sia più confacente alle esigenze di celerità ed efficienza della procedura concorsuale effettuare una scelta tra il personale in servizio, valutato che non si comprende come personale, collocato per limiti di età in quiescenza e quindi giudicato per legge non più idoneo al servizio attivo, possa incidere sulle avvertite esigenze di celerità nello svolgimento dei concorsi.
Ciò si ribadisce anche alla luce del comma 4 dell’articolo 9, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (disposizione normativa, peraltro, applicabile come norma di chiusura alla luce dell’articolo 23 del decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017), che, nel disciplinare le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce che l’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Sussistono, da una parte, cause impeditive, che non sono state riportate nel testo della bozza *de qua*, e, in ogni caso, dall’altra parte, è previsto un limite temporale più ridotto (triennio in luogo del quinquennio).
- 2) Si ritiene che la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 7 attribuisca una discrezionalità eccessiva alla Commissione esaminatrice, laddove prevede che l’esame dei titoli, nell’ipotesi in cui il candidato abbia conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna delle varie categorie e sotto-categorie, possa essere per i titoli “eccedenti” o interrotto o effettuato per un numero contenuto di essi, ove ritenuto opportuno a fini precauzionali, per eventuali controversie che investano quelli già valutati.



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

È necessario, viceversa, continuare ad effettuare una valutazione complessiva o, tutt'al più, prevedere una percentuale eccedente fissa da garantire in ogni caso, in proporzione al punteggio massimo previsto per ciascuna delle categorie e sotto-categorie, onde evitare sperequazioni e situazioni spiacevoli a carico dei candidati più titolati.

La predetta previsione del comma 2 dell'articolo 7, peraltro, risulta di limitata applicazione, poiché al comma 1 del medesimo articolo è stabilito che il punteggio massimo per la categoria dei titoli di servizio sia pari a 50 punti, che corrisponde esattamente alla somma dei punteggi massimi delle varie voci elencate, pertanto non si comprende come si possa acquisire un punteggio superiore al massimo (se non per l'altra, limitata categoria dei titoli di cultura).

Si resta in attesa di cortese, urgente riscontro alle osservazioni presentate e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/1/0161

11/02/2020
Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza recante modifiche al "Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 20 settembre 2017 recante le modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO -ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema di provvedimento in oggetto indicato, unitamente alla copia della relazione tecnico-illustrativa.

Nel segnalare la particolare urgenza, atteso che il perfezionamento del predetto decreto costituisce il presupposto per poter bandire i concorsi in argomento, si resta in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 18 febbraio p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE MODIFICHE AL "DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 20 SETTEMBRE 2017 RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";
- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" ed, in particolare, l'articolo 27;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo"*, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il *"Regolamento degli Istituti di Istruzione"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante *"Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il *"Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il *"Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *"Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, le modalità attuative dei concorsi interni e del relativo corso di formazione ivi previste per l’accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato devono essere definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”*;
- VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** l’articolo 2, comma 1, lettere c-bis) e c-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo n. 172 del 2019, che prevede l’espletamento di due concorsi interni per l’accesso alla qualifica di vice ispettore, relativamente alle vacanze organiche ancora disponibili al 31 dicembre 2016, confermando i tre ulteriori concorsi, da bandire rispettivamente negli anni dal 2021 al 2023, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno precedente;
- VISTO** altresì, l’articolo 2, comma 1, lettera c-quater), del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo n. 172 del 2019, che stabilisce che con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui avviare i vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter), nonché l’individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017, recante *“Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”;

VISTI

i decreti del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 settembre 2018, 5 marzo 2019 e 26 marzo 2019, concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 20 settembre 2017 recante “*Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”;

RITENUTO

pertanto, di dover individuare, per i candidati ai concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter), le categorie dei titoli ammessi a valutazione, valorizzando le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio, confermando, al contempo, le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017;

ACQUISITO

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 20 settembre 2017 recante “Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”

1. Al titolo del decreto, dopo le parole: “lettere c)” sono inserite le seguenti: “, c-bis), c-ter)”.
2. All'articolo 1, comma 1:
 - a) alla lettera a), le parole: “lettera c), numero 1)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere c), numero 1, c-bis), numero 1), e c-ter)”;
 - b) alla lettera b), le parole: “lettera c), numero 2)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere c), numero 2, c-bis), numero 2), e c-ter)”.
3. All'articolo 2, comma 1, le parole: “lettera c), n. 1)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere c), n. 1, c-bis), n. 1), e c-ter)”.
4. All'articolo 6:
 - a) al comma 1, le parole: “, anche in quiescenza da non più di un quinquennio,” sono soppresse;
 - b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Il Presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.”
5. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

“Articolo 7

(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 11;
- 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 13;
- 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 11;
- 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
- 5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, fino a punti 4;
- 6) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
- 7) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;
- 8) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

b) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 2;
 - 2) diploma di laurea, fino a punti 3;
 - 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 4;
 - 4) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 2,5;
 - 5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2,5;
 - 6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 2,5;
 - 7) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
 - 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
 - 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
2. La Commissione non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ove ritenuto opportuno.
3. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai soli titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
 - b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
 - c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.
5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
6. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.
7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.”
6. All'articolo 9, comma 1, le parole: “lettera c), n. 2)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere c), n. 2, c-bis), n. 2), e c-ter)”.
7. All'articolo 23, dopo le parole: “lettere c),” sono inserite le seguenti: “c-bis), c-ter),”.

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE MODIFICHE AL "DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 20 SETTEMBRE 2017 RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

L'articolo 36, comma 1, lettera f), del legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", (di seguito "secondo provvedimento correttivo"), ha modificato l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95 del 2017, in materia di concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, introducendo, tra l'altro, le lettere c-bis), c-ter) e c-quater).

L'articolo 2, comma 1, lettera c), nella formulazione previgente del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedeva, per la copertura dei posti disponibili alla data del 31.12.2016 per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, l'espletamento di sette concorsi da bandire entro il 30 settembre degli anni dal 2017 al 2023. Ad oggi, sono stati banditi solo due concorsi (anni 2017 e 2018).

Le nuove disposizioni, al fine di anticipare l'immissione in ruolo di un maggior numero di vice ispettori, snellendo peraltro le procedure concorsuali, prevedono la copertura delle vacanze organiche ancora disponibili al 31.12.2016 mediante l'espletamento di due concorsi (entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020) in luogo dei cinque ancora da bandire nella fase transitoria, confermando tre ulteriori concorsi, da bandire rispettivamente negli anni dal 2021 al 2023, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno precedente.

È, inoltre, demandata ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio, nonché la definizione delle modalità di svolgimento del corso di formazione cui avviare i vincitori dei concorsi in argomento. In particolare, con riferimento a questo ultimo aspetto, si evidenzia subito, la scelta di confermare le disposizioni vigenti in materia di modalità di svolgimento del corso di formazione, poiché le stesse, come già sperimentato con gli analoghi precedenti corsi, risultano funzionali, in questa fase transitoria, alle esigenze di formazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'Amministrazione, nonché in linea con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Pertanto, è stato predisposto l'unito decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composto da due articoli, le cui disposizioni, con tecnica novellistica, modificano il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017, recante le modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni.

Nello specifico, all'articolo 1:

il comma 1, modifica il titolo del decreto del 20 settembre 2017, inserendo il richiamo normativo alle nuove lettere introdotte dal secondo provvedimento correttivo;

il comma 2, integra l'ambito di applicazione del decreto anche ai due concorsi da bandire entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020 e ai tre ulteriori concorsi da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, di cui alle citate lettere c-bis) e c-ter);

il comma 3, estende l'ambito di applicazione del Capo II, relativo al concorso interno per titoli, anche ai due concorsi da bandire entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020 e ai tre ulteriori concorsi da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, di cui alle citate lettere c-bis) e c-ter), relativamente all'aliquota del 70% dei posti disponibili riservati al concorso interno per soli titoli;

il comma 4, in ragione delle avvertite esigenze di celerità nello svolgimento dei concorsi, prevede la possibilità di nominare il Presidente, i componenti e i supplenti delle commissioni esaminatrici anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, purché abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice;

il comma 5, rimodula, fermo restando il punteggio massimo della categoria, i punteggi da attribuire ai titoli di servizio nell'ambito del concorso interno per soli titoli, in adozione a quanto specificatamente previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c-quater), del decreto legislativo n. 95 del 2017, al fine di valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio; conferma, invece, la disciplina dei titoli di cultura, ritenendola, da un lato, già funzionale alle esigenze di selezione dell'Amministrazione e, dall'altro, in linea con il principio di parità di trattamento rispetto agli analoghi concorsi già espletati; infine, in relazione all'esigenza di semplificazione e conformemente al principio di non aggravamento della procedura di valutazione dei titoli, si prevede che la Commissione non proceda ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie qualora il candidato abbia conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse (come, del resto, riscontrabile anche nella prassi di altre amministrazioni pubbliche), ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, utilizzabile a fini precauzionali per eventuali controversie che investono quelli già valutati;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

il comma 6, estende l'ambito di applicazione del Capo III, relativo al concorso interno per titoli ed esame, anche ai due concorsi da bandire entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020 e ai tre ulteriori concorsi da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, di cui alle citate lettere *c-bis*) e *c-ter*), relativamente all'aliquota del 30% dei posti disponibili riservati al concorso interno per titoli ed esame. A tal proposito, si evidenzia che, in relazione alla predetta aliquota, si è ritenuto di mantenere la sola valutazione dei titoli di servizio (così come modificati dal presente decreto), al fine di evitare disparità di trattamento con gli omologhi concorsi sinora espletati, interpretando, quindi, la modifica relativa all'introduzione della valutazione dei titoli di cultura, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (novellato dal secondo provvedimento correttivo), come riferita alle sole procedure concorsuali da espletarsi a regime;

il comma 7, infine, introduce un mero intervento di coordinamento in materia di rinvio alla disciplina applicabile.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.